

“Consultazione pubblica sull’attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per i servizi di informazioni abbonati” delibera 1/04/CIR

Executive Summary

Di seguito, in sintesi le posizioni evidenziate nel presente documento:

RIF. RIQUADRO A:

Vodafone richiede di abbreviare da 12 a 6 mesi il periodo di informazioni alla clientela del cambiamento del servizio attualmente prestato attraverso la numerazione 12.

RIF. RIQUADRO B:

Nei casi di servizi informazione elenco abbonati connessi con servizi di completamento della chiamata, il medesimo soggetto deve essere titolare dell’autorizzazione generale per la fornitura del servizio di comunicazione elettronica e dell’autorizzazione generale per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico.

Vodafone richiede la previa disponibilità del data base unico previsto dalle delibere n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS per l’avvio dei servizi su numerazioni 12xy.

RIF. RIQUADRO C:

Nei casi di richiesta di diritti d'uso presentata da altra impresa, la durata dell'attribuzione della numerazione 12xy deve essere quella stessa stabilita nel contratto tra le parti.

RIF. RIQUADRO D:

Vodafone chiede la diminuzione del numero di preferenze per la numerazione 12xy da allegare alla relativa richiesta.

RIF. RIQUADRO E:

Vodafone richiede di circoscrivere la tipologia dei servizi che possono essere offerti soltanto su numerazione 12xy ai soli servizi informativi elenco abbonati, come quelli attualmente forniti, ad esempio, su numerazione 12.

I servizi a valore aggiunto, di infomobilità o comunque basati su una prima richiesta di informazione elenco abbonati, come quelli attualmente disponibili su 892424 di SeatPagineGialle e 412 di Vodafone, non devono migrare sulla numerazione 12xy, costituendo servizi diversi rispetto ai "servizi informazioni abbonati" quali definiti nel piano di numerazione (del. 9/03/CIR).

RIF. RIQUADRO F:

Vodafone richiede l'eliminazione di qualsiasi condizione di cessazione dell'offerta di servizi di informazione abbonati sulle numerazioni in decade 4 a far data dall'apertura delle numerazioni 12XY.

La cessazione della fornitura di servizi di informazione elenco abbonati sulla decade 4 non può in alcun modo investire i servizi ad oggi esistenti sulle numerazioni 412, che costituiscono una tipologia diversa dal mero servizio elenco abbonati ed offrono contenuti più ricchi e complessi della semplice informazione sull'elenco abbonati.

Qualora, tuttavia, contrariamente a quanto sopra indicato, l'Autorità confermi le proprie conclusioni, le stesse non appaiono supportate da adeguata istruttoria, la quale richiederebbe:

1. la previa definizione del mercato rilevante;
2. la previa analisi dei costi/benefici derivanti dal "divieto di offerta su numerazione 412" all'interno del mercato, più generale e complessivo, dei servizi mobili offerti dal singolo operatore (tipicamente quindi su numerazioni interne di rete) quali strumenti di *caring* e di fidelizzazione nei confronti della propria clientela, quale leva competitiva di differenziazione della propria offerta;

3. la previa analisi del mercato dei servizi informativi elenco abbonati, l'individuazione di soggetti dominanti e dei relativi rimedi, la valutazione del divieto di offerta di servizi sulla decade 4 come unico e migliore rimedio;
4. il bilanciamento e confronto dei costi/benefici che derivano dalla valutazione di cui al punto 1 e quella di cui al punto 2.

Dal processo di analisi e valutazione, deriva il mancato rispetto della proporzionalità tra (1) un beneficio meramente ipotizzato e non dimostrato, riferito ad un mercato delimitato e settoriale quale quello dei servizi informativi elenco abbonati e (2) un danno/costo assai più rilevante, consistente nella eliminazione di una leva competitiva e quindi nella limitazione della concorrenza, nel più ampio mercato dei servizi offerti dagli operatori alla propria clientela.

Si rileva, altresì, che, come già indicato nella direttiva 2002/22/CE e nell'art. 55 del d.lgs. n. 259/2003, il mercato dei servizi informativi elenchi abbonati è, allo stato attuale, concorrenziale e non richiede alcun intervento ex ante potendosi già perfettamente autoregolarsi.

Né può fondarsi l'intervento regolatorio prospettato da codesta Autorità per finalità pro-concorrenziali, sui poteri ad essa conferiti dall'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 259/2003, in quanto quest'ultimo va riferito solo alla fase di assegnazione delle risorse di numerazione e non introduce deroghe alla necessità di seguire le procedure di cui all'art. 11 del Codice per la definizione del mercato rilevante e l'analisi di impatto regolamentare.

L'utilizzazione delle numerazioni interne di rete per servizi a valore aggiunto è consentito dal Piano di numerazione vigente e, per il 412 di Telecom Italia, è stato espressamente autorizzato dall'Autorità ritenendo tale scelta vantaggiosa per la stessa clientela..

RIF. RIQUADRO G:

Vodafone richiede l'applicazione del contributo già previsto dal Piano di numerazione per i servizi a sovrapprezzo.

IN GENERALE:

Vodafone richiede che sia effettuata, sul tema oggetto della consultazione, una Analisi di Impatto della Regolamentazione ai

sensi di quanto stabilito dal d.lgs. n. 259/2003 e dalla d.P.C.M. 27 marzo 2000.

1) Calendario di attuazione – riquadro A

Con riferimento al **punto A4**, nel quale si richiede a tutti gli operatori di accesso, nei 12 mesi successivi alla data del 1 gennaio 2005, di informare la clientela che selezioni il 12 del cambiamento avvenuto, la scrivente società ritiene che un periodo di 12 mesi sia troppo lungo e non proporzionato allo scopo da raggiungere. In alternativa, un periodo di sei mesi può ritenersi sufficiente, anche in considerazione della fase di informazione preventiva rispetto alla data di avvio del servizio (1 gennaio 2005) prevista dal proposto provvedimento.

Riquadro A

A. L'Autorità esprime pertanto l'orientamento di:

A1. (..)

A2. (...)

A3. (..)

A4. Richiedere a tutti gli operatori di accesso, nei 6 mesi successivi alla data del 1 gennaio 2005, di informare l'utenza che selezioni la numerazione 12 del cambiamento avvenuto, con le modalità riportate al punto A2.

2) Requisiti soggettivi e modalità per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati – riquadro B e C

Riquadro B

Con riferimento al **punto B1**, si ritiene necessario che, in caso di fornitura del servizio di prolungamento della chiamata, il soggetto fornitore del medesimo servizio sia anche titolare dell'autorizzazione generale per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico. In tal caso, non sarebbe, quindi, possibile utilizzare un soggetto terzo, titolare di opportuna autorizzazione generale, per la fornitura di detto servizio.

Consentire, infatti, che un'impresa titolare del numero 12xy possa, in virtù di un contratto con un'altra impresa titolare di un'autorizzazione generale per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, offrire il servizio di completamento della chiamata significherebbe operare un aggiramento di una condizione/requisito imposto dall'amministrazione per l'offerta del servizio stesso. Tra l'altro, ciò porterebbe al paradosso che l'aggiramento di tale condizione sarebbe consentito al privato direttamente dall'amministrazione.

Va inoltre rilevato che, nell'ipotesi di fornitura del servizio di completamento di chiamata per il tramite di un terzo soggetto, parte del rapporto contrattuale con l'utente finale risulterebbe unicamente l'operatore titolare della numerazione. L'obiettivo –

figurante tra le finalità della regolazione – di assicurare adeguata tutela all'utente rafforza la necessità che il fornitore del servizio sia sottoposto a controllo pubblicistico, anche in relazione a quella parte di servizio costituita dal completamento della chiamata.

Si ritiene pertanto opportuno precisare il testo del provvedimento proposto chiarendo che, nell'ipotesi in cui all'offerta del servizio di informazione abbonati si accompagni l'offerta del servizio di completamento della chiamata, requisito per l'attribuzione dei diritti d'uso delle relative numerazioni, è il possesso, in capo al medesimo soggetto, sia dell'autorizzazione generale per la fornitura di servizi di comunicazione al pubblico sia dell'autorizzazione generale per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico.

La scrivente società concorda sulla necessità di definire condizioni specifiche per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY e ritiene quelle indicate nella proposta di provvedimento sufficienti allo scopo.

In particolare, si ritiene importante il rispetto del **punto B 2.5**, relativo alla necessità della messa a disposizione del database unico previsto dalle delibere n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS.

Nel caso in cui tale database non dovesse essere reso disponibile entro la data prevista per l'avvio del servizio, infatti, a parere della scrivente, l'avvio dei servizi su numerazioni 12xy dovrà essere posticipato almeno fino al momento in cui detta disponibilità sarà garantita.

B. L'Autorità ritiene opportuno proporre i seguenti requisiti e condizioni per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati:

B1. Il possesso dell'autorizzazione generale per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica al pubblico che includa i servizi di informazione abbonati è il requisito soggettivo necessario per l'attribuzione dei diritti d'uso delle relative numerazioni, fatto salvo il caso dell'offerta del servizio di "completamento della chiamata" per la quale risulta necessario il possesso, da parte del fornitore del servizio, anche dell'autorizzazione generale per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico.

B2. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del [Codice delle comunicazioni](#), sono previste le seguenti condizioni necessarie per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY:

B2.1 assicurare la raggiungibilità del servizio dagli utenti di tutte le reti di comunicazione elettronica, ivi incluse le reti di comunicazioni mobili e personali;

B2.2 assicurare la raggiungibilità del servizio da tutto il territorio nazionale;

B2.3 la fornitura del servizio informazione abbonati nel rispetto delle misure stabilite dall'Autorità per garantire agli utenti disabili o con particolari esigenze sociali parità di accesso ai servizi di informazioni telefoniche, a costi accessibili;

B2.4 il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni;

B2.5 la fornitura delle informazioni relative a tutti gli abbonati di tutti gli operatori di rete fissa e mobile, che hanno manifestato il loro consenso ad essere riportati nell'elenco accessibile attraverso il servizio di informazione abbonati di cui alla [delibera n. 36/02/CONS](#), assicurando altresì il costante aggiornamento di tali informazioni;

B2.6 l'avvio del servizio da parte delle imprese assegnatarie delle numerazioni per servizi di informazione abbonati entro 90 giorni dall'attribuzione dei relativi diritti d'uso;

B2.7 I diritti d'uso di una numerazione per servizi di informazioni abbonati sono revocati qualora l'impresa interrompa il servizio per più di 90 giorni.

Con riferimento al riquadro C ed in particolare al **punto C 2**, la scrivente società concorda sulle modalità di attribuzione proposte da codesta Autorità e chiede che, in caso di richiesta di diritti d'uso per conto di altra impresa, comunque in possesso dei requisiti necessari, la durata dell'attribuzione sia quella del contratto stipulato tra le imprese e debitamente allegato alla richiesta. In tal senso, in caso di cessazione del contratto stesso la numerazione 12XY dovrà essere riconsegnata al Ministero.

Riquadro C

C. L'Autorità intende proporre le seguenti modalità di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY:

C1. Ciascuna impresa autorizzata alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica al pubblico che include i servizi di informazione abbonati può richiedere i diritti d'uso di una sola delle numerazioni 12XY per l'offerta diretta di tali servizi.

C2. Ciascuna impresa autorizzata alla fornitura di reti pubbliche di comunicazioni può richiedere i diritti d'uso di una delle numerazioni 12XY per conto di altra impresa autorizzata all'offerta di servizi di comunicazione elettronica al pubblico (in possesso dei requisiti di cui al punto B2), allegando alla richiesta il contratto stipulato tra le due imprese. In caso di cessazione del contratto la numerazione 12XY assegnata dovrà essere riconsegnata al Ministero.

C3. Fatto salvo quanto previsto successivamente in merito alle procedure di prima attribuzione, il Ministero delle comunicazioni attribuisce i diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa.

3) Modalità di prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati– riquadro D

Riquadro D

Con riferimento alla procedura di prima assegnazione proposta nel provvedimento, la scrivente società concorda sulle modalità adottate, ma propone, in considerazione dell'eccessiva onerosità della richiesta e del numero non così ingente di soggetti interessati, di ridurre il numero di preferenze per numerazioni 12XY da allegare alla richiesta di attribuzione a non più di 20.

4) Offerta dei servizi sulle numerazioni per servizi di informazione abbonati e norme a tutela dell'utenza e della concorrenza – riquadro E e F

Riquadro E

In merito al riquadro E, ed in particolare al **punto E 1**, la scrivente società concorda sull'esigenza di circoscrivere la tipologia di servizi che potranno essere forniti sulle numerazioni 12XY, ma ritiene importante definire esplicitamente le caratteristiche del servizio informazione abbonati cui il provvedimento si riferisce.

Il nuovo Piano di Numerazione Nazionale, approvato con delibera 9/03/CIR, all'art. 24, ha individuato nella numerazione 12XY la categoria di numerazioni dedicata ai servizi di informazione abbonati.

I servizi di informazione abbonati vengono definiti nella medesima delibera, all'art. 1, come quei "servizi che riguardano le informazioni inerenti gli abbonati a tutti gli operatori di rete fissa e mobile e possono essere offerti anche con caratteristiche evolutive".

La definizione sopra citata circoscrive la gamma dei contenuti che caratterizzano i servizi per i quali sarà necessario utilizzare la nuova categoria di numerazioni 12XY, limitandoli alle sole informazioni inerenti [a]gli abbonati" (ivi inclusi gli utenti di carte prepagate). Tale espressione si riferisce chiaramente ai soli dati relativi agli abbonati, corrispondenti alle informazioni destinate ad essere incluse nell'elenco telefonico generale, ai sensi delle delibere n. 36/02/CONS e 180/02/CONS (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico), con esclusione di ogni altra tipologia di prestazioni/informazioni.

I servizi prestati attraverso i 12XY andranno, quindi, a replicare il servizio attualmente fornito sulla numerazione 12, che la nuova categoria di numerazioni è destinata a sostituire.

Ad oggi, accanto al servizio 12 di Telecom Italia esiste una varietà di servizi, più o meno complessi, che utilizzano il database dei numeri degli abbonati al servizio telefonico offerti da soggetti diversi su differenti numerazioni. Tra questi figurano il servizio 892424 di Seat Pagine Gialle, il servizio 892400 di Telegate ed i numerosi 412 dei diversi operatori con clienti direttamente attestati, tra cui il CercaFacile di Vodafone.

Ognuno di questi servizi fornisce contenuti diversi.

Il 12 di Telecom Italia fornisce esclusivamente il servizio informazione elenco abbonati nazionale con le modalità definite da codesta Autorità nella delibera 271/01/CONS.

Il servizio 892400 di Telegate ¹ fornisce un servizio di assistenza per la ricerca di numeri di telefono, fax, indirizzi e qualsiasi informazione utile relativa a privati ed aziende nazionali ed estere. Sono consentite anche ricerche multiple. Le informazioni richieste vengono comunicate tramite operatore, SMS, FAX o e-mail e in tutti i casi è fornito il servizio di connessione diretta verso il numero desiderato.

Il servizio 892424 di Seat Pagine Gialle offre le seguenti tipologie di contenuti attraverso operatore e/o SMS:

- numeri telefonici nazionali
- numeri telefonici internazionali
- informazioni aggiuntive su esercizi commerciali inserzionisti quali categoria merceologica, eventuale recapito cellulare, carte di credito, orari, ecc
- Ristoranti con informazioni su tipo cucina, orari, giorni di apertura, tavoli all'aperto, aria condizionata, vista, parcheggi, carte di credito accettate, ecc
- Hotel con informazioni su categoria, carte di credito accettate, periodi di chiusura, servizi disponibili (piscina, centro termale, bar, ...), costi, ecc
- Sale cinematografiche con informazioni su programmazione spettacolo, trama film, orario spettacolo, dettagli sul film (cast, regia, ecc)
- Teatri con informazioni su spettacoli in calendario, dettaglio orari spettacoli, costi biglietto, ecc
- Concerti di musica classica e leggera
- Mostre ed eventi culturali
- Negozi che commercializzano specifici prodotti di marca e informazioni su orari di apertura e carte di credito accettate
- Farmacie di turno
- Bollettino neve e informazioni su località sciistiche
- Viabilità stradale
- Previsioni metereologiche
- Informazioni su orari e tariffe di voli nazionali e internazionali
- Informazioni su orari dei treni
- Emissione di biglietti per teatri e concerti
- Informazioni su pubblica amministrazione, con indicazione di iter burocratico per il rilascio di documenti personali ed orario di ricevimento uffici

¹ Fonte sito internet Telegate

Il servizio 412 di Vodafone Omnitel rappresenta un servizio di infomobilità per la fornitura di contenuti a valore aggiunto, tra cui le informazioni elenco abbonati. Tra i contenuti a valore aggiunto, forniti mediante operatore, SMS e messaggi multimediali (MMS), troviamo:

- Ristoranti con informazioni su tipo cucina, orari, giorni di apertura, tavoli all'aperto, aria condizionata, vista, parcheggi, carte di credito accettate, ecc
- Hotel con informazioni su categoria, carte di credito accettate, periodi di chiusura, servizi disponibili (piscina, centro termale, bar, ...), costi, ecc
- Sale cinematografiche con informazioni su programmazione spettacolo, trama film, orario spettacolo, dettagli sul film (cast, regia, ecc)
- Teatri con informazioni su spettacoli in calendario, dettaglio orari spettacoli, costi biglietto, ecc
- Concerti di musica classica e leggera
- Mostre ed eventi culturali
- Negozi che commercializzano specifici prodotti di marca e informazioni su orari di apertura e carte di credito accettate
- Farmacie di turno
- Bollettino neve e informazioni su località sciistiche
- Viabilità stradale
- Percorsi stradali
- Autofficine e concessionari auto con informazioni su orari di apertura e servizi accessori
- Previsioni metereologiche
- Informazioni su orari e tariffe di voli nazionali e internazionali
- Invio di mappe via mms con localizzazione dei punti di interesse più vicini ed elenco testuale delle informazioni richieste
- Invio di mappe via mms con evidenziazione del percorso richiesto, accompagnato da supporto testuale allo stesso
- Invio di mms contenenti informazioni su viabilità stradale, e rappresentazione grafica del traffico su mappa

Come si può notare, entrambi i servizi - il 892424 di Seat Pagine Gialle ed il 412 di Vodafone - offrono contenuti diversi e più ricchi rispetto al mero servizio di informazione abbonati come sopra definito e storicamente accessibile attraverso la numerazione 12 di Telecom Italia. In tale contesto, la fornitura dei dati relativi agli abbonati rappresenta una semplice componente di un servizio informativo complesso, elaborato e sviluppato, mediante l'uso di sofisticati ed innovativi sistemi, per venire incontro alle esigenze, sempre più evolute, degli utenti.

Tale elemento di differenziazione dovrebbe portare ad escludere la necessità di una migrazione di detti servizi sulla nuova numerazione 12XY, a meno di snaturarne la finalità e ampliarne il mercato di riferimento, con impatti non indifferenti sulla

concorrenza. La numerazione 12xy, infatti, prevista come “rimedio” al diritto speciale ed esclusivo per Telecom di utilizzare un numero a due cifre, nasce proprio per essere dedicata a servizi meramente informativi dell’elenco abbonati, e non a servizi a valore aggiunto.

Detti servizi a valore aggiunto, pertanto, costituendo cosa diversa dal mero servizio informazione abbonati, potranno e dovranno essere mantenuti su numerazioni diverse, quali la decade 4, se il servizio venga configurato quale servizio interno alla rete del fornitore, e la numerazione 892, in qualità di numerazione pubblica.

In tale caso, naturalmente, i servizi a valore aggiunto offerti su tali numerazioni non potranno non comprendere anche la fornitura delle informazioni inerenti gli abbonati, quale elemento accessorio al servizio principale. Se così non fosse, infatti, il servizio fornito potrebbe risultare in alcuni casi incompleto ed il cliente sarebbe costretto a reperire le informazioni mancanti altrove, incorrendo in una spesa più elevata.

Se ci si sofferma sull’analisi degli scopi del provvedimento che introduce la numerazione 12XY, inoltre, risulta evidente la correttezza dell’interpretazione, qui rappresentata, sulla definizione dei servizi informazione abbonati che devono migrare sulla stessa.

Infatti, ci si trova di fronte all’introduzione di uno speciale arco di numerazione finalizzato a costituire lo strumento della competizione sul mercato dei servizi informazione abbonati, ovvero il mezzo con il quale i diversi providers competono a parità di condizioni su tale mercato.

Se questo è lo scopo della numerazione, non può che conseguire, logicamente, la necessità di migrazione di tutti i servizi informazione abbonati su tale arco. In caso contrario, lo scopo non sarebbe raggiunto poiché alcuni provider potrebbero continuare ad offrire i servizi, e quindi a competere, con altre numerazioni e si potrebbe arrivare, all’estremo, ad una situazione in cui nessun provider utilizzi una numerazione 12XY, vanificando completamente l’intero provvedimento.

In altre parole, se l’Autorità considera tale numerazione non necessaria, nel senso che il suo utilizzo per la fornitura di tutti i servizi informazione abbonati non sarebbe obbligato, non raggiungerebbe lo scopo del suo stesso provvedimento. Pertanto, tale numerazione non può che essere intesa come necessaria alla fornitura dei servizi informazione abbonati.

Tuttavia, i servizi informazione abbonati, nella loro accezione allargata, comprendono una serie vastissima di servizi (si veda il dettaglio indicato in precedenza) ed in continua mutazione in seguito alla veloce evoluzione tecnologica e della domanda da parte dei consumatori.

Pertanto, non sembra attuabile, né pare essere l’orientamento dell’Autorità che non esclude l’utilizzo di altre numerazioni (ad es. la decade 8), comprimere in una sola numerazione l’intera gamma possibile di tali servizi. Si arriverebbe all’assurdo per cui, potenzialmente, qualsiasi servizio a valore aggiunto potrebbe essere fornito soltanto attraverso la numerazione 12XY vista la possibilità di ricondurre ad una definizione

allargata del servizio qualsiasi richiesta di informazione in qualche modo collegabile all'esistenza di un numero telefonico. Non può certamente essere questo l'intendimento dell'Autorità poiché una simile interpretazione andrebbe senza'altro al di là degli scopi del provvedimento.

E' evidente, pertanto, la necessita' di circoscrivere in maniera esatta il confine dei servizi informazione abbonati da fornire attraverso la numerazione 12XY ovvero di definire cosa esattamente si intende per tali servizi e cosa esattamente si intende escluso da essi e, conseguentemente, libero di essere offerto su altre numerazioni.

Ma a cosa deve essere circoscritta la definizione di servizio informazione abbonati? La risposta non può che rifarsi a quanto già indicato in precedenti provvedimenti, quali il piano di numerazione e le delibere sul data base unico, ovvero per servizio informazioni abbonati non può che intendersi il servizio di base consistente nella fornitura delle informazioni relative a nome, indirizzo e numero telefonico, e soltanto queste. In altre parole, i servizi che possono, e devono, essere offerti con le numerazioni 12XY sono quelli tradizionalmente offerti con il numero 12 di Telecom Italia che tali numerazioni sono chiamate a sostituire.

Tutti gli altri servizi innovativi e ulteriori devono, e possono, continuare ad essere offerti sulle altre numerazioni come le decadi 4 e le decadi 8.

In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui codesta Autorità ritenesse di imporre la migrazione alle numerazioni 12XY dei servizi informativi a valore aggiunto forniti tramite numerazioni in decade 4, sarebbe necessario prevedere una misura analoga anche per tutti quei servizi analoghi nei contenuti ma forniti su altre numerazioni quali, ad esempio, la decade 8. In altre parole, se la numerazione 12xy è l'unica utilizzabile per la fornitura di detti servizi, deve essere inibito l'utilizzo di qualsiasi altra numerazione, e non soltanto della decade 4. In caso contrario, oltre a non realizzare lo scopo del provvedimento di creazione di uno strumento di equa competizione, si realizzerebbe una inaccettabile discriminazione verso alcuni fornitori di servizi a favore di altri.

Per ciò che concerne i successivi punti del riquadro E, la scrivente società conviene sull'esigenza di porre dei vincoli alle modalità di accesso al servizio e di possibili destinazioni della prestazione di prolungamento della chiamata, condividendo i confini apposti nella proposta di provvedimento.

E. L'Autorità ritiene opportuno specificare che:

E1. I servizi di informazione abbonati così come definiti nella delibera 9/03/CIR, realizzati anche con caratteristiche evolute, ivi incluso il servizio di completamento della chiamata, fruibili in fonia vocale e realizzati attraverso operatori o sistemi automatici di risposta, devono essere offerti sulle numerazioni 12XY, ad essi riservate.

E2. In particolare, sulle numerazioni 12XY non è possibile offrire servizi di accesso ad internet, in qualunque modalità realizzati ed altresì servizi specifici di connessione a siti web dedicati a servizi di elenco abbonati o informazione abbonati.

E3. Il servizio di completamento della chiamata non può essere offerto verso le numerazioni internazionali e verso le numerazioni per servizi a sovrapprezzo.

Con riferimento, inoltre, al riquadro F, la scrivente Società richiede l'eliminazione di qualsiasi condizione di cessazione dell'offerta di servizi di informazione abbonati sulle numerazioni in decade 4 a far data dall'apertura delle numerazioni 12XY.

Riquadro F

In particolare si rileva quanto segue.

- A) La cessazione della fornitura di servizi di informazione elenco abbonati sulla decade 4 non può in alcun modo investire i servizi ad oggi esistenti sulle numerazioni 412, che, come sopra indicato (vedi riquadro E), costituiscono una tipologia diversa dal mero servizio elenco abbonati così come definito nel piano di numerazione nazionale ed offrono contenuti più ricchi e complessi della semplice informazione sull'elenco abbonati. Quindi, qualora codesta Autorità decida di mantenere detta previsione, la stessa potrebbe essere adottata solo nei confronti di quei servizi – se esistono – assimilabili al 12 di Telecom Italia offerti su decade 4.
- B) Qualora, tuttavia, contrariamente a quanto indicato al punto precedente, codesta Autorità ritenga di voler confermare la propria opinione sulle presunte caratteristiche di lesione della concorrenza sul mercato dei servizi informazioni abbonati da parte dei servizi offerti sul 412, Vodafone ritiene che un intervento regolamentare non possa prescindere da una serie di analisi preliminari da parte dell'Autorità finalizzate a comprovare tale asserita lesione della concorrenza.

In primo luogo, si ritiene necessaria una preventiva definizione del mercato (confini, dimensioni, soggetti operanti, quote, dinamiche, eventuali posizioni dominanti ecc.) sul quale si ritiene che si siano prodotte le presunte distorsioni competitive. Al riguardo si fa presente che non rientrando il mercato dei servizi informazioni abbonati tra quelli individuati nella raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche,

l'Autorità, prima di adottare misure regolamentari incidenti su tale mercato, dovrebbe esperire le procedure di cui all'art. 11 per la definizione del mercato rilevante,

Inoltre, e' necessario che venga prodotto un provvedimento specifico contenente gli esiti dell'analisi di impatto della regolamentazione, di cui all'art. 13, commi 8 e 9 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, sia in termini di vantaggi prodotti dalle misure individuate sul mercato dei servizi informazione abbonati come sopra definito sia in termini di eventuali distorsioni/costi/svantaggi prodotti da dette misure su altri mercati impattati quali, ad esempio, il piu' generale mercato dei servizi mobili. In assenza di tale analisi, la mera affermazione di presunta lesione della concorrenza da parte dei servizi offerti su 412 configurerebbe, ad avviso della scrivente, quanto meno un difetto di motivazione della misura regolamentare eventualmente adottata.

Pur avendo riportato, nel seguito del documento, le opinioni di Vodafone su come tale analisi di impatto debba essere svolta, ci preme in questa sede illustrare come tale analisi non possa che condurre ad esiti differenti rispetto alla misura di chiusura del 412 ipotizzata da codesta Autorita'.

Il mercato mobile è strutturalmente caratterizzato da una vivace concorrenza sulle reti e sui servizi, alimentata dagli sforzi economici degli operatori volti alla realizzazione e diffusione delle reti sul territorio ed al miglioramento della qualità dei servizi alla clientela. E' da tale diverso piano di osservazione che deve essere valutata qualsiasi eventuale misura regolamentare da adottare. La mera competizione sui servizi non può sovrapporsi ad una dinamica competitiva più generale andando a minarne l'essenza stessa, vanificando gli sforzi degli operatori. Sforzi che, proprio attraverso la realizzazione delle reti, contribuiscono a favorire lo sviluppo del mercato e dei servizi propri e di terzi, i cosiddetti service provider. Per consentire ciò, gli operatori mobili devono essere messi in condizione di agire sul mercato e di sfruttare tutte le leve competitive in loro possesso - tra le quali la decade 4 – senza limitazioni.

La decade 4, infatti, è utilizzata dagli operatori di accesso non per fornire un *accesso semplificato ai medesimi* servizi offerti su numerazioni pubbliche, bensì come strumento di *caring* e di *fidelizzazione* della propria clientela. In altre parole, la percezione da parte del cliente che il fornitore del servizio avanzato coincide con il proprio fornitore del servizio di telefonia mobile costituisce uno strumento di garanzia dei livelli di qualità e dell'affidabilità del servizio offerto al cliente. Nel caso del 412 di Vodafone – ad esempio - le modalità di gestione dei reclami presentati dai clienti sono strutturalmente integrate con gli altri canali di comunicazione (es. 190), in modo da salvaguardare il rapporto complessivo che l'azienda ha con il cliente. Tanto è vero che in taluni casi è previsto persino il riaccredito della spesa sostenuta. In tal modo Vodafone agisce utilizzando il servizio avanzato come strumento di differenziazione qualitativa rispetto ai propri competitor sul mercato della

telefonia mobile. Il 412, quindi, costituisce una importante leva competitiva sul mercato mobile.

Unitamente all'intera decade 4, quindi, il 412 rappresenta un'importante leva commerciale sul più generale mercato mobile, uno strumento di arricchimento dell'offerta dell'operatore e di fidelizzazione della clientela.

Pertanto, precludere l'utilizzo della numerazione 412 e/o costringere la migrazione verso una diversa numerazione che non consente l'immediata identificazione della coincidenza tra il fornitore del servizio avanzato ed il fornitore del servizio di telefonia, eliminerebbe una importante leva competitiva sul mercato dei servizi di telefonia mobile.

In altre parole, l'Autorità ridurrebbe il livello di competitività su un mercato di dimensioni rilevanti, impedendo o riducendo le possibilità di differenziazione qualitativa tra operatori, per perseguire un presunto e non dimostrato vantaggio su un mercato di nicchia che, peraltro, non è stato neanche chiaramente definito e circoscritto. E' evidente che una tale analisi di impatto non potrebbe che condurre al rigetto della misura regolamentare ipotizzata.

[omissis]

- C) Le valutazioni di cui al punto precedente, come detto, non possono prescindere dalla definizione del mercato informazione elenco abbonati e dall'analisi del grado di concorrenzialità attuale e prospettico dello stesso. Solo in presenza di fallimenti del mercato, infatti, sarebbe possibile intervenire definendo dei "rimedi" regolamentari specifici. Rimedi che devono essere tali da garantire, in sede di analisi degli impatti sul mercato della misura regolamentare individuata, un rapporto costi/benefici soddisfacente e proporzionato allo scopo di massimizzare il benessere dei clienti finali ed eliminare le distorsioni della concorrenza rinvenute. Ad opinione della scrivente, come evidenziato già nella direttiva 2002/22/CE al considerando 35 e nel Codice delle Comunicazioni elettroniche all'art. 55, il mercato dei servizi informazione abbonati è caratterizzato da una concorrenza viva e in crescita, e non richiede alcun intervento ex-ante, essendo già perfettamente in grado di autoregolamentarsi. L'affermazione sull'esistenza di distorsioni competitive, peraltro non dimostrate, contrasta con le suddette previsioni regolamentari.
- D) Per quanto riguarda le altre motivazioni indicate da codesta Autorità a sostegno del proprio orientamento alla chiusura del 412, si riportano di seguito le valutazioni di Vodafone.
- D.1 La previsione dell'art. 15, comma 2, del Codice delle Comunicazioni elettroniche laddove richiede all'Autorità di stabilire *"il piano di numerazione nazionale e le procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica"* non consente all'Autorità di stabilire misure regolamentari ad hoc

volte a porre rimedio a presunte distorsioni della concorrenza, prescindendo dal procedimento indicato ai punti precedenti. Tale articolo si riferisce, infatti, esplicitamente, alla definizione del piano nazionale di numerazione ed alla successiva fase di assegnazione delle numerazioni ai diversi fornitori di servizi, richiedendone il rispetto di principi specifici a garanzia della parità di trattamento. Come meglio specificato nel seguito del citato articolo, l'Autorità è tenuta ad assicurare che un'impresa, cui sia stata assegnata una serie di numeri non adotti comportamenti anticompetitivi imponendo al cliente di premettere delle inutili sequenze di numeri per accedere ai servizi forniti da terzi, al solo scopo di dissuadere la clientela.

Detto articolo non introduce alcuna deroga alla necessità di adottare le procedure di cui all'art. 11 per la definizione del mercato rilevante e per l'analisi dell'impatto regolamentare. Pertanto, le predette procedure dovranno essere seguite dall'Autorità anche per l'adozione di misure regolamentari ex art. 15, comma 2, cit.

Nel merito occorre comunque osservare, al fine di definire l'effettiva portata del principio di non discriminazione menzionato dall'art. 15, comma 2, che, ai sensi dell'art. 47 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, la parità di condizioni deve verificarsi in circostanze equivalenti e per quegli operatori che offrono servizi equivalenti. Nel caso in oggetto, come già ampiamente descritto, le circostanze sottostanti ed i servizi offerti non possono ritenersi in alcun modo equivalenti ed il principio di non discriminazione, per ciò stesso, intendersi compromesso.

- D.2 Per quanto riguarda, altresì, le criticità evidenziate nel provvedimento con riferimento alla possibilità che l'utilizzo di numeri comuni a tutti gli operatori generi incertezze agli utenti sull'identità del fornitore del servizio e sui relativi costi, preme sottolineare come sia stata la stessa Autorità ad autorizzare Telecom Italia all'utilizzo della numerazione 412 per nuovo servizio informazioni della stessa (servizio più ricco del 12 perché preposto alla fornitura di informazioni supplementari a quelle di informazioni abbonati). In tale sede l'Autorità nell'autorizzare l'utilizzo di tale numerazione (avvenuta in data 18 ottobre 2001) dovrebbe aver valutato gli impatti che questa poteva avere sul mercato ed in particolare sull'utenza vista la presenza già da qualche mese (giugno 2001) del servizio informazioni 412 di Vodafone ed ha ritenuto, evidentemente, la circoscrizione delle numerazioni adibite a servizi informativi un vantaggio per la clientela in termini di trasparenza.

Si ritiene, comunque, che contrariamente a quanto affermato nel documento di consultazione, l'uso di una numerazione in decade 4 elimini ogni dubbio (anziché produrne) su chi sia il fornitore del servizio avanzato (trattandosi di numerazione interna non può che essere il fornitore stesso del servizio di

telefonia) posto che il cliente sia consapevole di chi sia il proprio fornitore del servizio di telefonia sia fissa che mobile.

- D.3 In merito alla prestazione del servizio aggiuntivo di "completamento della chiamata" ad oggi fornita nell'ambito dei servizi informativi su numerazioni in decade 4 ed alla presunta violazione del principio della non interoperabilità delle numerazioni interne di rete che detta prestazione andrebbe a configurare, va sottolineato come la semplice operazione di mettere in contatto il cliente del 412 con l'abbonato richiesto rappresenti un mero trasferimento di chiamata e non già un'apertura della numerazione interna di rete a clienti di altri operatori. In tal modo, infatti, viene instaurata una chiamata tra il cliente che ha richiesto il prolungamento e l'abbonato ricercato, come se la comunicazione stessa fosse stata originata direttamente dal cliente medesimo, senza coinvolgimento della decade 4.

In conclusione, per tutto quanto precedentemente indicato, non si può ritenere che l'offerta dei servizi avanzati su decade 4 sopra descritti sia illegittima o non conforme alla normativa in vigore e si ribadisce la mancanza di motivazione a supporto della richiesta di cessare, a far data dall'apertura delle numerazioni 12XY, delle offerte di servizi di informazioni abbonati sulle numerazioni in decade 4, richiedendone l'eliminazione dallo schema di provvedimento.

5) Contributi per la concessione dei diritti d'uso– riquadro G

Con riferimento al quadro G, contributi per la concessione dei diritti d'uso del 12xy, si ritiene che, essendo il servizio definito dalla delibera n. 9/03/CIR - art. 24, comma 1 - un codice rientrante nell'ambito dei servizi a sovrapprezzo, si debba attribuire allo stesso un contributo equivalente a quello applicato a tali servizi. Riquadro G

L'attribuzione, infatti, di un valore comprensivo tra i 55.500,00 Euro e 111.000,00 Euro non sarebbe in linea con quanto disposto dall'art. 24, comma 1, della delibera n. 9/03/CIR, e rappresenterebbe, quindi, un aumento non giustificato e discriminatorio della misura del contributo, venendo meno a quanto disposto dall' art. 35, commi 2 e 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Considerando quanto sopra, si ritiene che il valore del contributo annuale per l'attribuzione del diritto d'uso delle numerazioni 12xy debba essere fissato nella misura di Euro 27.750,00.

G. L'Autorità propone di fissare il valore del contributo annuale per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY nella misura di euro 27.750,00.

6) Analisi dell'impatto esterno del provvedimento regolamentare ai sensi della delibera 453/03/CONS

Nella consultazione in oggetto si richiede ai soggetti interessati di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento e, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della delibera n. 453/03/CONS, le eventuali considerazioni *“relative all'impatto delle misure adottate, ai fini dell'analisi di cui all'articolo 13 del Codice”*. Analisi di impatto regolamentare

A questo riguardo, si fanno due considerazioni, una di carattere generale e l'altra in relazione alla proposta di provvedimento in oggetto.

A) Sotto il profilo generale, preme sottolineare a codesta Autorita' che l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) disciplinata dall'articolo 13, comma 8 e 9 del decreto legislativo n. 259/2003 fa espresso riferimento alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000. Secondo questa direttiva, l'AIR serve a verificare ex ante l'opportunità di una regolamentazione e a valutare, in termini di vantaggi e svantaggi, di benefici e costi, gli effetti sull'organizzazione e funzionamento delle attività della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese. Così intesa, l'AIR contribuisce, nella fase dell'istruttoria procedimentale, ad individuare gli elementi necessari per una scelta consapevole dell'opzione regolatoria idonea al conseguimento delle finalità prefissate.

Evidentemente, per raggiungere tali obiettivi, le autorità indipendenti dovranno predisporre idonee procedure di carattere generale per la definizione delle singole operazioni necessarie. In particolare, compete all'Autorita' (e mai ai destinatari della proposta di provvedimento):

- definire l'ambito dell'intervento;
- rilevare le esigenze sociali, economiche e giuridiche che motivano l'intervento;
- individuare gli obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo dell'intervento;
- elaborare le opzioni regolatorie e le opzioni alternative alla regolamentazione (che possono essere distinte, a secondo dell'intervento, in *opzione nulla* – consistente nel non avanzare alcuna proposta di regolamentazione – *opzione di deregolamentazione e semplificazione* – quando si eliminano o modificano norme già esistenti – *opzioni volontarie* – quando non si prevedono sanzioni – *opzioni di autoregolazione* – con l'adozione di codici di condotta da parte dei soggetti destinatari dell'intervento – *opzioni di incentivo o di quasi mercato* – quando alla condotta da modificare corrisponde un prezzo che viene pagato almeno in parte da un'autorità pubblica o dal privato – *opzioni di regolazione tramite informazioni* – quando la condotta dei destinatari viene modificata solo con l'obbligo di rendere palesi alcune informazioni sull'attività medesima – *opzioni di regolazione diretta* – quando la modifica della condotta avviene in modo coercitivo -);
- individuare i presupposti organizzativi, finanziari, economici e sociali delle opzioni rilevanti;
- individuare le aree di criticità correlate all'intervento;
- valutare in termini conclusivi le opzioni attuabili e selezionare quella preferibile;
- individuare lo strumento tecnico/normativo più appropriato;
- documentare le attività svolte.

Solo nella fase conclusiva dell'istruttoria, una volta definite e concluse le suddette attività, l'Autorità sceglie un'opzione preferita e svolge le seguenti ulteriori operazioni:

- definisce in modo puntuale l'ambito dell'opzione preferita;
- definisce obiettivi e risultati attesi;
- individua un'appropriata metodologia di analisi;
- valuta gli effetti sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione e l'impatto sui destinatari del provvedimento;
- documenta tutte le attività.

Entrambe le fasi devono essere svolte e documentate anche sulla base delle schede riportate negli Allegati A e C della direttiva 27 marzo 2000. In particolare, la scheda C (Scheda finale di analisi dell'impatto della regolamentazione) deve essere resa disponibile ai soggetti partecipanti alla consultazione sullo schema di atto che si intende adottare.

Nel caso di specie, oltre mancare completamente un riferimento regolamentare generale di disciplina dell'AIR presso codesta Autorita', viene addirittura demandato ai partecipanti alla consultazione di svolgere per proprio conto e in modo assolutamente discrezionale quell'attivita' di analisi e valutazione di competenza dell'Autorita' amministrativa.

Inoltre, si riduce la portata dell'introduzione dell'AIR per tutti gli atti di regolazione a carattere generale delle autorita' indipendenti (disciplinata, a livello primario, prima ancora dell'entrata in vigore del d.lgs.vo n. 259/2003, dalla legge 29 luglio 2003, n. 229) ad una mera richiesta ai destinatari del procedimento di eventuali costi da sopportare nel caso di adozione della proposta presentata. E si vanifica, in tal modo, lo spirito del legislatore che ravvisa nell'AIR uno strumento per produrre una migliore regolamentazione.

B) In relazione poi alla proposta di provvedimento per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati, si descrive, di seguito, le informazioni che l'AIR richiederebbe con riferimento alle proposte di norme a tutela dell'utenza e della concorrenza illustrate nei paragrafi 24, 25 e 26 e nel riquadro F della delibera n. 1/04/CIR.

Fase preliminare:

- 1) *ambito di intervento*: e' necessario definire il mercato dei servizi informativi elenchi abbonati, e distinguere, al suo interno, tutte le varianti disponibili di tale servizio base con riferimento a servizi ad esso correlati tipicamente a valore aggiunto. Tale definizione non puo' prescindere da un'analisi puntuale e documentata di tutti i predetti servizi e delle funzionalita' che li caratterizzano; da tale analisi non potrebbe non derivare la sostanziale identita' di contenuti tra servizi offerti sulla numerazione 412 di Vodafone e la numerazione 892424 di Seat Pagine Gialle, entrambi relativi al gruppo "servizi a valore aggiunto". L'analisi non puo' poi prescindere dall'individuazione del/dei possibili soggetti dominanti in tali mercati.
- 2) *rilevazione delle esigenze che motivano l'intervento*: e' necessario specificare se il mercato dei servizi base e/o quello dei servizi base correlati a servizi a valore aggiunto siano competitivi o meno, e solo nel secondo caso, sempre con riferimento ai due mercati separati, valutare la necessita' di un intervento di regolazione; e' necessario specificare se l'intervento di regolazione e' necessario per tutti gli operatori dei servizi informativi di base, per tutti gli

operatori di servizi informativi a valore aggiunto, per entrambi, solo per alcuni di essi, solo per chi detiene una posizione dominante.

- 3) *obiettivi dell'intervento*: e' necessario analizzare le caratteristiche di ogni gruppo di servizi informativi, ed inquadrarli nell'ambito degli archi di numerazione che li rendono accessibili alla clientela. Se l'intervento regolatorio ha come presupposto l'eliminazione di un possibile futuro effetto distorsivo su un mercato ancora non definito, va considerato anche l'impatto sull'attuale mercato di riferimento, e valutata l'opportunita' di eliminare servizi esistenti nella prospettiva di servizi futuri.
- 4) *opzioni regolatorie* (ogni opzione dovrebbe differenziare, al suo interno, il possibile destinatario della stessa, ovvero se e' soggetto dominante nel mercato oppure no):
 - opzione nulla: analisi dei costi/benefici per le imprese e per i consumatori di mantenere le attuali offerte nella fase di avvio di nuove offerte su diverse numerazioni;
 - opzione di deregolamentazione: analisi dei costi/benefici per le imprese ed i consumatori dell'eliminazione dei servizi esistenti;
 - opzioni volontarie: analisi costi/benefici della possibilita' di rendere facoltativa l'eliminazione di servizi esistenti;
 - opzione di incentivo: analisi dei costi a carico dell'amministrazione e dell'impresa dell'intervento di eliminazione di un servizio;
 - opzione di regolazione diretta: analisi dei costi benefici dell'imposizione di un obbligo a eliminare dal mercato un servizio profittevole.
- 5) individuare per ogni opzione l'impatto organizzativo, finanziario economico e sociale;
- 6) *aree di criticita' dell'intervento*: considerare la possibilita' di possibili azioni giurisdizionali delle imprese a difesa del mantenimento di un proprio servizio esistente;
- 7) individuare lo *strumento di regolazione piu' adeguato*: e' necessario considerare che un simile intervento significherebbe una modifica del piano di numerazione esistente, che espressamente consente la fornitura di servizi a valore aggiunto sulla decade 4 e sull'arco 892 e, di conseguenza, dovrebbe essere contenuto in un diverso provvedimento avente ad oggetto l'utilizzo delle numerazioni;
- 8) documentare l'attivita' svolta.

Fase conclusiva: qualora, sulla base delle valutazioni su indicate, si dovesse scegliere (come sembra aver fatto, pur in assenza dell'AIR, codesta Autorita' nel caso di specie)

l'opzione di regolazione diretta, assumendosene i rischi e i costi, e' necessario sentire gli operatori su questi specifici aspetti:

- 1) definizione dei motivi sottesi: alla scelta dell'opzione di regolazione diretta per l'eliminazione di servizi a valore aggiunto esistenti; alla scelta di non estendere tale intervento a servizi del tutto simili offerti su altri archi di numerazione (892); alla opportunita' per alcuni operatori di continuare ad offrire servizi a valore aggiunto su una numerazione gia' conosciuta e memorizzata dalla clientela (892424), in palese discriminazione rispetto ad altri operatori che offrono servizi simili su numerazioni interne di rete come valore aggiunto per la propria clientela; agli impatti che tale eliminazione avra' in termini di utilizzo della decade 4 da parte degli operatori autorizzati per servizi dedicati alla propria clientela; alla conseguente necessita' di estendere tale obbligo di non poter offrire servizi a valore aggiunto sulla decade 4 alle molteplici e profittevoli offerte attualmente sul mercato, con conseguente danno alla clientela, privata di servizi esistenti, e alle imprese, anche in termini di eliminazione di leve competitive per caratterizzare le proprie offerte;
- 2) definizione obiettivi e risultati: nel caso di specie, e' difficile immaginare i risultati considerando che la misura proposta e' finalizzata ad eliminare un effetto distorsivo che potrebbe (e quindi in via del tutto ipotetica) crearsi con l'apertura delle nuove numerazioni 12xy. Sarebbe comunque opportuno confrontarsi con i partecipanti alla consultazione sui possibili risultati nel medio lungo periodo, in termini di benefici per alcune imprese e costi per altri;
- 3) individuazione di una metodologia di analisi: e' necessario presentare ai partecipanti la metodologia utilizzata per le valutazioni svolte nei paragrafi 24-26 della delibera 01/04/CIR, e la documentazione a supporto della tesi illustrate negli stessi;
- 4) valutazione di impatto sull'Autorita' e sugli operatori: e' necessario confrontarsi sul tema piu' generale della competitivita' del mercato servizi informativi elenchi abbonati, sull'utilizzo della decade 4, sull'impatto del limitare l'intervento di regolazione alla sola decade 4 senza estenderlo ad altre numerazioni con contenuto analogo, sui costi per ogni impresa e per la stessa Autorita' in termini di futura attivita' di regolazione;
- 5) presentare, indipendentemente da singole e motivate richieste di accesso dei partecipanti alla consultazione, la documentazione a supporto delle tesi presentate nei paragrafi in oggetto.